

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. Dicembre 1864.
dal Ministro Della Marina*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

*D'Ayala
Longo*

Adottata nella tornata del 23. Gennaio 1865.
23. Marzo



N. 283

515

Relazione alla Camera
dei Deputati

OGGETTO

Progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio
Ministro degli Affari Esteri, Vicepresidente del Ministero
della Marina (Rammuro)

Progetto di Legge portante
Modificazioni ^{alla legge} ~~alla legge~~ sulle
pensioni ai Militari dell'
Armata di Mare in data
20 Giugno 1851.

Sirino, 8 Dicembre 1861.

Signori

L'onorevole mio Collega signor
Ministro della Guerra ha presentato
testè a questo ramo del Parlamento
per essere sottoposto alle sagge vostre
deliberazioni un Progetto di Legge
portante alcune essenziali modifi-
cazioni alla Legge sulle giubilazioni
per l'Armata di terra in data 27
Giugno 1851, e specialmente alla
annessa Tabella, che verrebbe sostituita da altra informata su basi
più proporzionate alle paghe attual-
ali ed alle esigenze dei tempi, e più
in armonia colla migliorata con-
dizione degli Impiegati Civili
rispetto alla loro pensione di ritiro.

Il Ministero della Marina, che
ho l'onore di reggere, appena venuto
in cognizione dell'accennato Proget-
to ebbe impertanto a considerare
che un sentimento di equità e di
giustizia distributiva altamente
consigliando di migliorare le pen-
sioni dei militari dell'armata
di mare in una misura non
inferiore a quella che vuolsi appli-
care ai militari dell'Esercito,

si accinse tosto a dar opera a
riguardo dei medesimi ad un
simile Progetto di Legge in modi-
ficazione alla Legge 20 Giugno 1831,
avveandovi però quelle modifi-
cazioni od aggiunte che la vita
faticosa dell'uomo di mare,
per cui suole invecchiare innanzi
tempo, ed i disagi e pericoli con-
tinui ai quali lo espongono
la natura de' suoi servizi, for-
rebbero ravvisare giuste ed oppor-
tune.

Le considerazioni, che milita-
no in appoggio del Progetto pre-
sentato sull'argomento dal
Sig. Ministro della Guerra
e sul quale s'informa nel com-
plesso il testo di quello che d'or-
dine di S. M. mi do ora l'onore
di presentare alle illuminate
vostre disquisizioni, o Signori,
essendo ampiamente e chiara-
mente svolte nella ben elaborata
Relazione che l'accompagnaio,
io mi restringerò, nella esporvi
sommariamente le disposizioni
contenute nel qui unito Schema
di Legge, a darvi soltanto ma-
no mano ragione di quelle
che riflettono le poche aggiunte
e modificazioni che vi furono
per i suespressi motivi introdol-
te comparativamente all'altro
risguardante l'Esercito

Cotali disposizioni consisterebbero importanto:

1.^o Nel circoscrivere l'esercizio del diritto a pensione in una determinata età.

2.^o Nel ridurre la condizione dell'età di un proporzionato numero d'anni per i militari dei Corpi della R. Marina, che contassero una navigazio-
ne di 15 anni a bordo delle Navi dello Stato, ispirandosi al pensiero che i non lievi disagi e fatiche della vita di bordo logoravano precocemente le forze fisiche dell'uomo di mare, riducendolo ad una prematura vecchiaia, ed avendo sott'occhi il disposto dal 3.^o paragrafo dell'Art. 2.^o della Legge 20 Giugno 1851, nel quale venne stabilito che gli Ufficiali dal grado di Sottotenente di Vascello in su avessero ugualmente diritto a pensione a 25 anni di servizio, purchè contassero 15 anni di servizio di bordo.

3.^o Nel mantenere intatto questo diritto quando l'Ufficiale di grado superiore a Sottotenente di Vascello riunisca la condizione dell'età per poterlo esercitare, senza che però il Governo possa collocare a riposo d'autorità coloro tra cotesti Ufficiali che risultassero in questo caso, salvo allorchè raggiungessero la durata

di 30 anni di servizio, ch'è loro
necessaria per conseguire il
minimum della pensione
ordinaria per anzianità di
servizio, oltre agli aumenti
derivanti dalle Campagne
di mare sia in tempo di pace
che di guerra.

Il riflesso, da cui il Ministe-
ro sarebbe guidato con queste
modificazioni a tutela dei
diritti degli Ufficiali in discorso
aventi 25 anni di servizio e
15 anni di navigazione sarebbe
per non lasciare l'adito aperto
di poter all'evenienza conver-
tire in un notevole pregiudi-
zio dell'individuo quella limi-
ta navigazione che agli occhi
del Legislatore fu già un
titolo di speciale riguardo;

4.^o Nello abolire il vantaggio
della pensione sul grado
superiore ai Militari della
R.^a Marina, dei quali è
menzione nell'art. 13.^o della
Legge 20 Giugno 1851, non che
quello del successivo art. 14.^o
in quanto ha tratto all'aumen-
to di un quinto di pensione
per i V.^o Ammiragli.

A riguardo però dei Contr
Ammiragli, dei Capitani di
Vascello, dei Stocchieri e Capi
Mastru di 1.^o Cl., dei Capi Con-
nonieri e 2.^o Piloti pure di 1.^o Cl.,
e dei Primi Macchinisti si è
creduto equo e giusto di

3 722
far eccezione dalla regola generale di soppressione del beneficio della pensione sul grado immediatamente superiore, imperocchè si prese a considerare come le costanti prove di abnegazione e di sacrificio verso la patria, verso di se e la propria famiglia, che porta seco la carriera navale, e come i disagi, i pericoli, le fatiche che sono compagni inseparabili dell'uomo che passa la migliore e più gran parte di sua vita in mezzo all'instabile elemento affrontando impavido le più lontane e perigliose navigazioni, consigliero di usargli in qualche riguardo allorch'è arrivato a quel certo stadio della scala gerarchica dell'Armata di mare, nel quale si sa per lunga esperienza essergli quasi affatto preclusa la via e tolta la speranza di ulteriormente progredire nella intrapresa carriera stante la ristrettezza dei quadri organici e la somma difficoltà di ulteriori avanzamenti.

Nelle eccezionali circostanze di cui si è fatta allusione vogliono appunto comprendere coloro che dopo lunghi anni di onorati servizi pervengono agli anzidetti gradi, a pro dei quali si è perciò, a titolo di equo compenso, proposto

di conservare il vantaggio della pensione sul grado Superiore, subordinandolo però alla condizione che gl'interessati contino sei anni di servizio nel rispettivo loro grado, non più due soli come prescriveva l'art. 13. della Legge più volte citata.

5.º Nel far decorrere il servizio utile per la giubilazione soltanto dall'età di 17 anni compiuti;

6.º Nello stabilire che il tempo di servizio, che il personale addetto al servizio delle macchine prestava a bordo delle R. Navie a vapore in istato di armamento, venga computato coll'ammonto del 5.º sulla sua effettiva durata, avendo in ciò presente quanto è stato stabilito dall'art. 9.º della Legge 14 Aprile 1864, in ordine alla computabilità del servizio prestato dai Macchinisti, Scaldatori e quaranta tenders delle strade ferrate dello Stato.

Questo ammontato è stato limitato ad un solo quinto sulla considerazione che il personale addetto al servizio delle macchine delle navi da guerra non solo non trovansi esposto a tutte le intemperie delle stagioni come quello delle ferrovie, ma ha inoltre il vantaggio del computo del terzo della navigazione in tempo di pace, nonché delle campagne d'inverno.

compagnie di guerra.

7° Nello ammettere il principio della integrale computabilità del servizio effettivo prestato nello Stato Maggiore e Bassa forza dei Porti e Spiaggie anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimum della pensione, a similitudine di quanto è stato progettato per lo Stato Maggiore delle piovre.

8° Nello applicare il disposto dall'art. 8 della Legge 20 Giugno 1857, agli individui di Bassa Forza addetti ai porti, i quali avendo compiuta l'età di 50 anni e contando 15 anni di servizio fossero divenuti inabili a proseguire ulteriormente nel Servizio medesimo.

Nessuna plausibile ragione vi sarebbe infatti per procedere diversamente circa tale categoria di Militari, tanto se si consideri che l'art. 8 di detta Legge non contiene sostanzialmente che la riproduzione d'un identico principio dell'antica Legge (Stazione Marittima), in materia di pensioni, principio ch'era in allora comune alla Bassa forza del Corpo Reale Equipaggi, ed a quella dei Porti e Spiaggie, quanto se si ponga mente che quest'ultima è tratta in generale e nella massima parte dalla prima;

9^o Nello estendere ed applicare alle Vedove dei Militari della R.^a Marina un' uguale trattamento di pensione delle vedove degli Impiegati Civili, cioè accordando loro un' assegno corrispondente non più al quarto ma bensì al terzo della pensione spettante o goduta dal loro marito.

10^o Nel determinare che le vedove degli Ufficiali della R.^a Marina, alle quali fosse però applicabile l' art. 50 della Legge suddetta, e quelle degl' individui di Bassa forza del Corpo Reale Equipaggi e dei Porti e Spiaggie, sulle cui paghe si fosse praticata una fiscale ritenuta per un termine non minore di dieci anni all' epoca in cui andrà in vigore la nuova Legge per le ritenute sugli stipendj degli Ufficiali ed Impiegati dello Stato, avessero invece ragione ad una pensione corrispondente ai due quinti di quella che spettava o godeva il defunto marito, e rappresentante approssimativamente la differenza che sotto l' impero dell' attuale Legislazione passerebbe tra il 4^o ed il 3^o della pensione rispettivamente devoluta alle vedove dei Militari dell' Esercito od a quelle della Marina.

Parte 2

L'equità e la giustizia del temperamento contenuto nell'art. 10 del Progetto si fa evidente per chi consideri che si fu sotto il duplice aspetto di tenere il debito conto delle retribuzioni versate per lunghi anni dalla Reale Marina a profitto della Casa Invalidi, e di rispettare i diritti che ne derivavano a pro delle superstite loro famiglie, se il Legislatore con provvido pensiero ammise ed approvò le fondamentali disposizioni dell'art. 50 di detta Legge, in forza del quale le vedove (e conseguentemente anche gli orfani) degli Ufficiali dei diversi Corpi della R. Marina, che retribuirono alla predetta Casa, per un intero decennio, venivano già a conseguire una pensione ragguagliata al 3° di quella del marito (o padre) mentre che la pensione delle vedove ed orfani degli Ufficiali dell'Esercito era ed è tuttavia limitata al solo quarto, differenza che sarebbe giustificata dal fatto che prima del 1852 le loro paghe non erano gravate di alcuna ritenuta pel fondo delle giubilazioni.

La stessa cosa dicasi per gli individui di Bassa forza del Corpo Reale Equipaggi e dei Porti e Spiagge, alle cui vedove, quando non avessero diritto a quel più vantaggioso trattamento,

al quale dà luogo l'applicazione del succitato Art. 50, il Legislatore accordò, giusta l'art. 34 della Legge medesima una pensione sul ragguaglio pure del terzo di quella che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio, e ciò in contemplazione della ritenuta che si continuò e si continua oggiora a praticare sulle paghe loro nella misura determinata dalla Legge 28 Maggio 1852, ritenuta della quale andarono sempre immuni tutti gli altri militari di Bassa forza dello Esercito.

Da onde sorse spontanea la convenienza di un equitativo espediente acciò non andasse perduto il frutto di tanti anni di distribuzioni volenterosamente sopportate dal Corpo d'Equipaggi nella mira di migliorare con un maggior assegnamento di pensione la condizione economica delle superstite loro famiglie.

11^o Nello accordare, in conseguenza della massima generale vigente, agli orfani rimasti privi dei genitori la stessa quota di pensione stabilita per la madre, con godimento fino a che non raggiungano l'età maggiore, salvo che si trattasse,

/.

di orfome, le quali per gli effetti dell' Art. 50 della Legge 20 Giugno 1851 avessero diritto a pensione durante la loro permanenza nello stato nubile.

12.^o Nel portare alla cifra di L. 150 la pensione minima delle Vedove cumulativamente agli orfani o congiunti di Militari.

Nello stesso art. 12 del Progetto si stabilisce esplicito che alle Vedove dei Militari di Sapa forza del Corpo d' Equipaggi attualmente in servizio i quali perdesero la vita in battaglia o per le altre cause accennate nell' art. 28 della Legge 20 Giugno 1851 continuerà ad essere applicabile il disposto dall' ultimo alinea di quel medesimo articolo, che accorda loro il vantaggio dell' aumento di un quinto sulla pensione che fosse ad esse devoluta, prendendo in tal caso per base il grado attuale del rispettivo marito e la Tabella che fa seguito alla suddetta Legge.

La disposizione contenuta in questo secondo paragrafo dell' art. 12 ha per oggetto di rispettare il diritto alla continuazione dello eccezionale trattamento che il Legislatore, coll' ultimo alinea dell' Art. 28 della Legge 20 Giugno 1851, accordò alle Vedove dei Militari di cui trattasi, in contemplazione della ritenuta che si va ognora

praticando sulle loro paghe, di-
ritto che verrebbe altrimenti a
mancare allorché quando lo schema
di Legge teste votato da questa
Camera Eletiva avrà ricevuto
la sanzione dei tre Poteri dello Stato
e sarà posta in vigore, imperciocché
scomparebbe allora la condizione
sulla quale poggia, ove si rifletta
che a partire dal 1° Gennaio 1865
dovrebbe cessare ogni ulteriore
ritenuta sulle paghe di tutti gli
individui di Bassa forza del
Corpo Real Equipaggi.
Un simile privilegio verrebbe
naturalmente riservato soltanto
a pro delle famiglie di coloro di
epi che trovansi attualmente
in servizio e sarebbe inoltre
subordinato alla clausola
che per la pensione della vedova
si prendesse per base il grado
attuale del marito e la Tabella
che fa seguito alla suddetta Legge.
Sui calcoli comparativi che
sonosi praticati, si ebbe infatti
argomento di rilevare che gli
attuali Militari del Corpo
Real Equipaggi, i quali
perdettero la vita in combat-
timento o per altra causa di
R° Servizio tramanderebbero
dopo l'indicata epoca del 1°
Gennaio 1865, alle superstiti
loro famiglie una pensione
minore di quella portata
dalla integrale applicazione.

dell'art. 28 di detta Legge,
se non si avvisasse ad un equo
temperamento.

La presente nuova Legge che è
d'attronde intesa a migliorare
non solo la condizione dei Militari
della R.^a Marina ma ben
ancora quella delle loro famiglie,
l'avrebbe in caso diverso ri-
guardo a quest'ultime, note-
volmente pregiudicata per
effetto della Legge di soppressione
della ritenuta di cui sopra è
parola. Con questi brevi
cenni rimane quindi dimo-
strata l'equità e la ragione-
volezza della disposizione di
anzi riprodotta.

13.^o Nel mantenere intatti
i diritti dei Militari attualmente
in servizio, i quali alla promul-
gazione della nuova Legge
avessero già acquisito titoli
alla giubilazione, in guisa
che possano de'ssi, ove d'uopo,
invocare l'applicazione delle
precedenti disposizioni sulla
materia delle pensioni di ri-
tiro, nel limite però di quelli
stessi titoli.

A maggiore esplicitazione
del concetto informativo del
l'art. 13.^o del Progetto, ed a
scanso di ogni men retta
interpretazione intorno al
significato ed alla portata
dell'annessari clausola, si è

detto che in tal caso i servizi posteriori sarebbero bensì computati in aggiunta a quelli resi precedentemente, ma solo all'oggetto di stabilire l'assegnamento di pensione in ragione del diritto procedente dal grado, che si aveva all'epoca in cui il presente schema sarà convertito in Legge.

Si è inoltre dichiarato che i servizi di coloro, i quali liquidassero la propria pensione in base alla Legislazione dei caduti Governi, sarebbero computati secondo le norme di quelle stesse Leggi, atteso che si considerò che non sarebbonsi potuto ragionevolmente e legalmente applicare due differenti Legislazioni intorno al medesimo argomento.

14° Nel rendere estensivi ai Militari dei Corpi della Real Marina ed alle loro famiglie alcuni articoli della recente Legge sulle pensioni degli Impiegati civili.

15° Nel rendere applicabile questa nuova Legge agli Ufficiali del Corpo Sanitario della R. Marina, ed ai funzionari del Corpo del Genio Navale e del Corpo di Commissariato della Marina Militare.

compreso il Personale Contabile
dei Magazzini della Marina
medesima, loro vedove ed or-
fani.

Valab. g

Al complemento delle disposi-
zioni che scaturiscono dal prin-
cipio contenuto nell'art. 15 del
Progetto, e come corollario di
esso si è nel medesimo articolo
dichiarato che ai funzionari
dei Corpi del Genio Navale, e
del Commissariato della Marina
Militare, nonché al personale
Contabile dei Magazzini,
saranno altresì applicate la
Legge 20 Giugno 1851 sulle giu-
stificazioni per l'Armata di
Mare e quella del 25 Maggio
1852 sullo Stato degli Ufficiali.

Si è inoltre dichiarato che
al personale di Bassa forza
dei suddetti rami dell'Am-
ministrazione Militare Ma-
rittima sarà altresì applica-
ta la Legge 11 Luglio 1852 sulla
riforma dei Militari di Bassa
forza dell'Esercito e dell'Ar-
mata di Mare.

Nelle sussepprese dichiara-
zioni non si è fatto parola
del Corpo Sanitario della
Marina per la semplice ra-
gione che gli sono già appli-
cabili le suddette Leggi
20 Giugno 1851 e 25 Maggio
1852.

Parecchi sono gl'intendimenti

che si avrebbero coll'art. 15°
del Progetto.

S'uno perche' dichiarando
esplicitamente che questa ma-
nuale Legge vuol essere pure
applicata al Corpo Sanitario
della R. Marina rimanga
eliminato ogni dubbio che
vuolsi intendere di sua na-
tura soppresso l'art. 4° della
Legge 17 Marzo 1856, la quale,
e noto, accordava al Corpo
Sanitario di terra e di mare
il diritto alla pensione sul
grado superiore in base
all'art. 12 della Legge
sulle giubilazioni per l'ar-
mata di terra in data 27
Giugno 1850, e che corrispon-
debbe coll'art. 13° della
Legge sulle pensioni per la
Marina in data 20 Giugno
1851.

Sopprimendosi infatti que-
sti due art. (12 della Legge
27 Giugno 1850 e 13 della
Legge 20 Giugno 1851) e to-
gliendosi conseguentemente
ai graduati delle armi
scientifiche di terra e di
mare il vantaggio della
pensione sul grado supe-
riore, l'art. 4° della Legge
17 Marzo 1856, il quale
si fondava sul citato
art. 12° non avrebbe piu
ragione di essere, in quanto

verrebbe meno il motivo che lo aveva consigliato, non potendosi accordare agli Ufficiali del Corpo Sanitario a parità di condizioni di servizio un trattamento più vantaggioso di quello che si accorda agli Ufficiali delle Armi Speciali ed a quelli dello Stato Maggiore Generale della R. Marina.

Altro intendimento sarebbe di confermare con un provvedimento legislativo il diritto nei funzionari nel Corpo di Commissariato della Marina di liquidare la loro pensione a norma della Legislazione Militare Marittima ed in ragione del grado militare cui sono assimilati.

Gli altri intendimenti infine mirano a compiere quel vuoto che si lamentava in ordine al Corpo del Genio Navale ed al Personale Contabile dei Magazzini della R. Marina, i quali non avevano che un'embrione di carattere militare, in quanto che all'infuori dell'uniforme secondo la loro assimilazione a grado militare, erano trattati come impiegati civili.

L'esperienza ebbe più volte a dimostrare che la imperfetta

compartecipazione a due
distinti caratteri, il Militare
ed il civile, era nociva al
mantenimento di quelle
regole della subordinazione
e della militar disciplina,
che sono il fondamento dei
Corpi e delle Amministrazioni
militari ben ordinate, e non
era di natura ad influire
al miglior andamento della
cosa pubblica Militare
Marittima.

Il continuo contatto coi Mi-
litari della R. Marina nello
esercizio di funzioni inerenti
ad un ramo di servizio
tecnico od amministrativo
Marittimo d'indole esclu-
sivamente Militare esige
d'altronde che quei fun-
zionari sieno rivestiti di
quel carattere atto a ri-
muovere qualunque attrito
o preponderanza per parte
dell'elemento militare.

Si è impertanto riflettuto
che non vi erano plausibili
motivi per non applicare
al Corpo del Genio Navale,
ed al Personale Contabile
dei Magazzini, il quale
non potrebbesi per sopra-
sello considerare che come
un'appendice del Corpo
di Commissariato della
Marina Militare, la

11 54 32
stessa stregua usata per que-
St'ultimo Corpo, essendo iden-
tiche le ragioni che consiglia-
rono di applicargli integral-
mente la Legislazione Mi-
litare Marittima in materia di
soprattutto di pensioni; —

16° Nello Stabilire che il
grado che si prenderà per
base nella liquidazione
dello assegnamento di pen-
sione o di riforma a ri-
guardo degl'individui con-
templati nell'art. 15 del pro-
getto sarà quello cui sono
o fossero assimilati nella
Gerarchia Militare Marittima,
e secondo la Tabella annessa
alla presente Legge.

Nello stabilire infine che il
servizio prestato e le Campagne
fatte in altre Armate regolari
dai Militari Veneti di terra
e di mare, ai quali fu rico-
nosciuto competere l'assegno
istituito colla Legge 7 Giugno
1850 e che furono ammessi
alla R. Marina posterior-
mente alla promulgazione
della Legge 20 Giugno 1851
sarà ragguagliato al servizio
prestato nella Marina medesima.

Si stabilì inoltre che sarà
ugualmente ed essi computato,
come servizio il periodo d'in-
terruzione che si verificasse
dall'epoca in cui cessarono

dal servizio Austro-Veneto fino
a quella della loro ammissione
nei quadri della R. Marina.

Quest'atto di equità conte-
nuto nel penultimo Art. del
Progetto in discorso, verso
Veneti Ufficiali benemeriti
della causa della Nazionale
Indipendenza basta enun-
ciarlo per essere sicuri che
sarà per ottenere i suffragi
del Parlamento Italiano.

Siffatto articolo ha d'altronde
il suo fondamento non solo
nel preciso disposto dal primo
Capo verso dell'Art. 19 della
Legge 20 Giugno 1857 ma so-
prattutto nelle consimili di-
sposizioni state prese dal
Governo riparatore a fa-
vore dei compromessi po-
litici delle altre Provincie
Italiane sottratte alla stra-
niera dominazione.

Eccovi impertanto onorevo-
li Signori Deputati, svolte bre-
vemente le ragioni che corrobor-
ano lo schema di Legge, che
ho l'onore di sottoporre alle
sapienti vostre deliberazioni,
non senza soggiungervi
come il Consiglio d'Ammi-
nistrato cui venne comuni-
cato pel suo esame e parere,
non solo pronunciossi fa-
vorvolmente, ma fu egli
stesso che consiglio favorevole

75 726
delle più importanti modificazioni statevi introdotte a fronte di quello concernente l'Esercito, e specialmente quelle che hanno tratto ad usare un ben giustificato riguardo verso taluni graduati pel conseguimento della pensione sul grado superiore; ad accordare un equo compenso alle vedove di quei Militari sulle paghe dei quali siccome per molti anni praticata ma ritenuta a profitto della Cassa Invalidi, od a favore del pubblico Erario; ed a comprendere in questa Legge il Corpo del Genio Navale.

Confidando nel vostro patriotismo e nel vostro senso politico, io non dubito, o Signori, che voi, i quali già deste tante e sì luminose prove della costante vostra sollecitudine per il ben essere morale e materiale di quell'Esercito e di quell'Armata di Mare, che sono a sì giusto titolo l'orgoglio della Stazione Italica che ripone in esse le sue speranze per lo splendido suo avvenire, e pel compimento de' suoi gloriosi destini, non esiterete a votare favorevolmente

questo disegno di Legge,
tanto più considerando
agli effetti morali che
l'unanime vostra appro-
vazione sarebbe per pro-
durre tanto nell' Armata
di mare quanto nello
Esercito, ed avendo altresì
riguardo che non si tratta
al postutto senonchè di
applicare a Chi è pronto
ad esporre la sua vita
nei supremi cimenti della
guerra per la salute e la
difesa della patria, un
trattamento di pensione
in una misura uguale
a quella che regola le
pensioni per gl'Impiegati
Civili. —

Progetto di Legge.

525

Articolo 1°.

Gli individui appartenenti ai
Corpi della R. Marina non potranno
far valere il diritto alla giubilazione
per anzianità di servizio, stabilito
dall'art. 3° della Legge 20. Giu-
gno 1851., se oltre alle condizioni
ivi richieste,

a.) non avranno compiuto:

Gli Ammiragli e Vice Ammiragli	60. anni d'età
I Contr' Ammiragli	55. anni d'età
Gli Ufficiali Superiori	50. anni d'età
I Sottotenenti di Vascello ed i Capitani	50. anni d'età
I militari di bassa forza	45. anni d'età

b.) o non saranno divenuti per infermità
inabili a continuare il servizio.

Il Governo conserverà però il diritto
di giubilare d'Autorità per anzianità
di servizio coloro di cui s'è risultate
le di aver prestato gli anni di
servizio rispettivamente voluti
dai primi due paragrafi dell'art.
3° della Legge succitata.

Articolo 2°.

L'età utile per poter esercitare
il diritto a pensione per anzianità
di servizio s'intenderà però ridotta
di anni 5. per tutti gli Ufficiali
indistintamente; e di anni 2. per i
militari di bassa forza, purché
essi contino 15. anni di servizio a
bordo di R. Navi in istato di
ammareggiato.

Articolo 3°

Alla Tabella menzionata nell'art. 2°
7° di detta Legge e pubblicata uni-
-tamente alla medesima, sarà sostituita quella annessa alla presente.

Articolo 4°

Il vantaggio della pensione di ritiro
sul grado superiore sancito nell'art.
13° della menzionata Legge rimane
soppresso, salvo per i Comandi Am-
-miragli, i Capitani di Vascello,
i Uscieri e Capì Cannonieri di
1^a classe, i Capì Maestri e secondi
Piloti pure di 1^a classe, ed i primi
macchinisti, i quali contassero
dieci anni nel rispettivo loro grado.

È pure abolito l'aumento del quinto
alla pensione dei Vice Ammiragli,
di cui è menzione nell'articolo del
successivo art. 14°.

Articolo 5°

Il servizio utile per conseguire una
pensione od assegnamento non po-
-trà decorrere che dall'età di 15°
anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà
in nessun caso computato.

Articolo 6°

Il tempo di servizio, che il personale
addetto al servizio delle macchine
presterà a bordo delle Pi.^e Navia
vapore in istato d'armamento, sarà
computato coll'aumento di un
quinto sulla sua effettiva durata.

Continueranno inoltre ad essere
applicabili al suddetto personale
le disposizioni dell'art. 34. della

Legge 20. Giugno 1851.

Articolo 7°.

Il servizio effettivo prestato nello Stato Maggiore e nella bassa forza dei Pontoni sarà sempre computato per intero anche dopo il compimento degli anni richieste pel conseguimento del minimum della pensione.

Articolo 8°.

Il disposto dall'art. 8° della Legge 20. Giugno 1851. sarà applicato agli individui di bassa forza dei Pontoni, i quali avendo compiuta l'età di 50. anni e contando 15. anni di servizio fossero divenute irrimediabili a proseguire ulteriormente nel servizio medesimo.

Articolo 9°.

Le vedove dei Militari di qualunque grado dei Corpi della R. Marina, le quali saranno nei casi previsti dall'art. 31° di detta Legge avranno ragione al terzo della pensione che competeva al marito al tempo in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Articolo 10°.

Le vedove degli ufficiali di detti Corpi, alle quali fosse però applicabile l'art. 30. della Legge suddetta e quelle degli individui di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi, sulle cui paghe si

fosse praticato una fiscale ritenuta
per un termine non minore di
10. anni all'epoca in cui andò
in vigore la nuova Legge per
le ritenute sugli stipendj degli
Ufficiali ed Equipaggiati dello Stato,
avranno invece ragione ad una
pensione corrispondente ai due
quinti di quella che spettava
o godeva il defunto marito.

Articolo 11°

I figli dei militari ed ufficiali
contemplati nei precedenti due
articoli, i quali fossero o rimanes-
sero privi di padre, avranno
ragione ad un sussidio equivalente
alla pensione materna, fino all'epo-
ca e nei modi indicati dall'art.
29.° della Legge 20. Giugno 1851,
a meno che trattandosi di orfani
fosse ad esse applicabile l'art. 30.
della Legge stessa per sussidio.
Durante la loro permanenza
nello stato nubile.

Articolo 12°

La pensione cumulativa delle
vedove, degli orfani o congiunti
di militari, non potrà mai essere
minore di Lire Centocinquanta.

Alle vedove dei militari di bassa
forza del Corpo Reale Equipaggi
attualmente in servizio, i quali
perdessero la vita in battaglia o
per altre cause di P.° Servizio
accennate nell'art. 28. della
Legge 20. Giugno 1851. continuerà
ad essere applicabile il disposto
dall'ultimo alinea di quel

medesimo articolo, che accorda loro
il vantaggio dell' aumento di una
quinta sulla pensione che fosse
ad esse dovuta, procedendo in
tal caso per base il grado attuale
del rispettivo marito e la Wobetta
che già seguiva alla suddetta Legge.

Articolo 13.^o

I Militari dei Corpi della
R.^a Armata attualmente in
servizio, i quali alla promulga-
zione della presente Legge
avessero diritto alla giubilazione
in virtù di disposizioni preesisten-
ti, conserveranno il diritto di
essere collocati a riposo a loro
volere medesimo, nel limite
però dei titoli già acquistati
alla promulgazione della Legge
attuale.

In questo caso i servizi posteriori
saranno bensì computati in
aggiunta a quelli resi prece-
dentemente, ma solo per sta-
bilitare l'assegnamento di
pensione (in ragione del diritto
procedente) dal grado che si
aveva all'epoca in cui questa
Legge venne promulgata.

Al servizio poi di coloro i quali
liquidassero la propria pensione
colle Legislazioni dei caduti
Governi saranno computati
secondo le norme di quelle
stesse Leggi.

Articolo 14.^o

Nono estesi agli individui dei
Corpi della R.^a Armata, alle

loro vedove ed ai loro orfani e
congiunte gli art. 27. 28. 29. 30
31. e 37. della Legge per le
pensioni degli Ufficiali Civili
in data 11. Aprile 1854.

Articolo 15.

La presente Legge sarà applicabile
agli Ufficiali del Corpo Sanitario
della M. Marina ed ai funzionarj
del Corpo del Genio Navale, e del
Corpo di Commissariato della Marina
Militare compreso il Personale
Contabile dei Magazzini della
Marina medesima, loro vedove
ed orfani.

Ai funzionarj dei Corpi del
Genio Navale e del Commissariato
della Marina Militare nonché
al Personale Contabile di magazzini
saranno altresì applicate
per conseguenza la Legge del 20.
Giugno 1851. sulle Reibitazioni
per l'annata di mare e quella
del 21. Maggio 1852. sullo Stato
degli Ufficiali.

Al Personale di bassa forza dei
suddetti rami dell'Amministrazione
Militare marittima
sarà inoltre applicata la Legge
11. Luglio 1852. sulla riforma
dei Militari di bassa forza
dell'Esercito e dell'Armata
di mare.

Articolo 16.

Il grado che si prenderà per base
nella liquidazione dello assegnamento
di pensione o di riforma arrigando
degli individui contemplati nel

53

precedente art. 15.º, sarà quello cui
sono o fossero assimilate nella
gerarchia militare marittima
e secondo la Tabella annessa
alla presente Legge.

Articolo 17.º

Il servizio prestato e le campagne
fatte in altre armate regolari
dei militari Veneti di terra e di
mare, ai quali fu riconosciuto
competere l'assegno istituito
colla Legge 7.ª Giugno 1850. e
che furono ammessi nella R.^{ca}
Marina posteriormente alla
promulgazione della Legge 20.
Giugno 1851. sarà ragguagliato
al servizio prestato nella Marina
medesima. Sarà egualmente
ad essi computato come servizio
il periodo d'interruzione che si
verificasse dall'epoca in cui
cessarono dal servizio Austro-Ve-
neto sino a quello della loro
ammissione nei quadri della
R.^{ca} Marina.

Articolo 18.º

È derogato al disposto dall'art.
17.º della Legge 20.ª Giugno
1851.

Tabella

delle pensioni di ritiro per Militari appartenenti alla R. Marina.

Denominazione dei gradi	Minimum a 30. anni di servizio per tenenti di Vascello, Capitani ed Ufficiali di grado superiore e a 25. anni per Militari di grado inferiore.	Aumento per ogni anno di servizio, o campagne.	Maximum a 40. anni di servizio le campagne comprese.
Ammiraglio	8000.	"	8000.
Vice Ammiraglio - Intendente Generale	6500.	150.	8000.
Conte Ammiraglio - Maggiore Generale	5000.	150.	6500.
Capitano di Vascello - Colonnello	3800.	120.	5000.
Capitano di Dogata di 1.ª classe - Intendente Colonnello	3000.	100.	4000.
Capitano di Dogata di 2.ª classe - Maggiore Capomecanico	2500.	70.	3200.
Intendente di Vascello - Capitano - Piloto di 1.ª classe - Mecanico di 1.ª e 2.ª classe.	1900.	35.	2350.
Colonnello di Vascello - Intendente - Piloto di 2.ª classe - Primo Capo Macchinista.	1125.	35.	1500.
Guardia Marina di 1.ª classe - Collo Tenente - Piloto di 3.ª classe - Secondo Capo Macchinista.	1000.	20.	1300.
Secondo Piloto di 1.ª e 2.ª - Meccanico di 1.ª, 2.ª e 3.ª - Capo Cannoniere di 1.ª, 2.ª e 3.ª - Primo Macchinista - Secondo Macchinista - Ajutante Macchinista - Capo Maestro di 1.ª e 2.ª - Secondo Capo Maestro di 1.ª - Maestro d'ascia di 1.ª e 2.ª - Maestro Veliero di 1.ª e 2.ª - Collo Ufficiale di Maggiorita.	750.	18.	1000.
Secondo Meccanico - Secondo Capo Cannoniere - Secondo Capo Maestro di 3.ª - Maestro d'ascia di 3.ª - Maestro Veliero di 3.ª - Capo Musica - Direttore Maggiore - Tamburino Maggiore - Trombettiere Maggiore - Capo Armajolo.	500.	15.	725.
Allievo Piloto - Cannoniere - Caporale Cannoniere - Allievo di Maggiorita - Secondo Maestro della Macchinista - Direttore - Vergante - Capo Armajolo di 2.ª	415.	10.	525.
Marinajo di 1.ª e 2.ª - Marinajo Cannoniere di 1.ª e 2.ª - Caporale Maggiore - Musicante - Caporale furiere - Marinajo guardiano - Caporale tamburino - Caporale Trombettiere - Incolista di 1.ª e 2.ª - Caporale - Carbonaro di 1.ª e 2.ª - Operajo di 1.ª e 2.ª - Marinajo di Maggiorita - Capo Sarto - Capo Calzajo - Caporale Prevosto.	360.	7.	465.

Denominazione dei gradi.	Minimo a 30. anni di servizio pei tenenti di vascello, Capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25. anni per militari di grado inferiore.	Aumento per ogni anno di servizio o campagna.	Massimo a 10. anni di servizio le campagne comprese.
Infermiere — Soldato — Alunno marinaio.	300.	6.	100.

532

11- Gallucci

77° 793-1

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

/cc **BERTI-PICHAT, LONGO, BIXIO, CALVINO, FARINI DOMENICO,
FERRARU, SIRTORI, MONTI, D'AYALA** *+/*

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata del 5 dicembre 1864.

Modificazioni alla legge sulle pensioni ai militari dell'armata di mare in data 20 giugno 1851.

Tornata del 14 dicembre 1864.

SIGNORI! — Mentre la vostra Giunta intendeva a discutere e preparare la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro della guerra nella tornata del dì 11 luglio 1864 intorno alle pensioni dell'esercito, il ministro della marina nella tornata del 5 di dicembre presentava analogo schema di legge per le provvisioni a tutti coloro, i quali sono ai servigi dell'armata. E voi allora approvaste che questo secondo disegno venisse alla disamina della medesima Giunta, la quale, avendo appunto per iscopo precipuo d'illuminare, abbreviare e precisare la discussione, si fa debito e onore di rassegnarvi che per iscorciare e rendere più agevole la via, abbiamo seguito appuntino le norme segnate nella compilazione dell'altro disegno di legge; talmentechè potrete pur venire in Parlamento rassicurati sugli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, salvo lievissimi mutamenti nella compilazione, e un'aggiunta all'articolo 2 per l'ultimo ordine di ufficiali omessi nella stampa; avvegnachè sono

2
uguali, anzi identici agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dell'altro disegno di legge emendato dalla vostra Giunta, che voi già aveste sotto gli occhi e profondamente disaminaste, leggendone anche gli opportuni e precisi schiarimenti nella propria relazione. Così soltanto potremmo pur troncargli l'indugio in queste nostre rapide tornate, rapide sì, ma non per questo meno oculate e sapienti.

Nè solamente abbiamo gli uni articoli riscontrato con gli altri, ma ispirati noi da sentimenti di giustizia e di uguaglianza giudicammo che alcune disposizioni di legge con le quali eransi considerati certi nobilissimi infortunii di persone nell'esercito fossero aggiunte eziandio in questo disegno di legge per la marineria, come sarebbero l'articolo 8° corrispondente al 6° dell'altro disegno per la gente dell'esercito, per aumentare la pensione ai ciechi, ai moncherini, agli amputati, agli invalidi nell'uso delle mani o de' piedi, e l'ultimo paragrafo dell'articolo 9° col quale per l'appunto si accresce di un quinto la provvigione concessa a quasi tutti i militari affaticati per nove anni di servizio in uno stesso grado.

Da ultimo non potemmo che far plauso a certe preminenze date alla gente di mare in considerazione e non in predilezione della vita affannosa e di prematura canizie, siccome sarebbero quelle contenute nell'articolo 3° per scemare il numero degli anni voluti alla condizione normale dell'età dall'articolo avanti, quando la persona avesse navigato per quindici anni sopra regii legni, e nell'articolo 5° a pro degli individui comuni dei porti ai quali l'età di cinquant'anni e più facesse impossibile andare più avanti di quindici anni di servigi.

Se non che sorsero due questioni: se accettare la differenza de' benefizi, uno di cinque anni a tutti gli ufficiali la cui gradazione di età va dai sessanta ai quarantott'anni, e di due anni soltanto a pro della forza comune.

E fu determinato: uno dover esser meglio il beneficio di soli tre anni.

L'altra questione poi volse intorno ai quindici anni di navigazione, cioè se fossero quindici anni veri, o se avesse a contarvisi l'aumento del terzo, e si venne alla sentenza, anche vienmaggiormente chiariti dal Ministero, che quindici anni fossero gli anni comuni di mesi dodici.

All'articolo 4 divenuto 7 fu recato, gli è vero, grave emendamento, pur con dolore cancellando dai privilegi, i quali non fossero giudicati assolutamente compensi, i contrammiragli e i capitani di vascello; perocchè la vostra Giunta fu egualmente imparziale e inesorabile sui privilegi dei corpi speciali, guidata e retta dal pensiero che tutti coloro i quali militano a pro della patria ne sono istessamente benemeriti, e hanno tutti bisogno e di cognizioni e di lavori e di sacrifici; tanto più essere sperabile che non più avvenga la uscita dai corpi speciali di colonnelli a generali con altrui danno, e cotesto esempio è per appunto invocato dall'opinione pubblica della marina, non ostante che pei tempi nostri poco normali non si veggano fortunatamente, come in passato di leggieri vedevansi, canuto il colonnello e il generale della marina e delle armi speciali.

Troverete eziandio particolare alla marina, e non poteva essere altrimenti, l'articolo 11, in virtù del quale l'opera travagliata, pericolosa, e a detrimento della propria vita che le persone deputate al maneggio delle macchine a vapore prestano sui regi legni, venisse alquanto rimeritata coll'aumento di un quinto dei loro anni di milizia marittima.

Dell'articolo 12 la Giunta ha stimato farne due, i quali sarebbero 14 e 18, il primo dei quali conterrebbe la sola disposizione intorno alla pensione cumulativa, e l'altro racchiuderebbe l'idea tutta diversa sulle pensioni delle mogli divenute sventuratamente vedove non per naturale morte dei loro consorti.

Ragioni di pubblica riconoscenza e di parità ha pur consigliato di accettare con alacrità d'animo l'articolo 17, il quale intende a meglio provvedere alle vedove derelitte dei militari comuni del corpo reali equipaggi, vedovate dalle battaglie o da cagioni sfortunate di servizio.

Coll'articolo 21 non si è fatto che estendere al genio, al commissariato e ai contabili dei magazzini le leggi fondamentali che reggono tutta la marina regia.

Noverate nell'articolo 20 tutte le persone che avrebbero assimilazione a gradi militari era necessario l'articolo 23, in virtù del quale è determinata la norma generale delle pensioni dovute agli assimilati.

Da ultimo vi accorgerete che solo l'articolo 15 del disegno di legge sulle pensioni dell'esercito non ha

L dell'esercito

1°

1° 1°

1°

1°

1°

1°

1°

12

4
trovato luogo in questo schema, non essendovi nella
marineria persone collocate a riposo dal dì della pre-
sentazione della legge.

Fattovi questo specchio fedele, la vostra Giunta ha,
come meglio seppe, compiuto il suo mandato, nella
speranza che potrà almeno contribuire a rendere spel-
dita e facile l'accettazione di una legge, la quale è un
compimento di giustizia e di uguaglianza fra cittadini
vari dello Stato o che lo servono negli uffizi civili o
nella milizia così terrestre come marittima. -/

D'AYALA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli individui appartenenti ai Corpi della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, stabilito dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1851, se oltre alle condizioni ivi richieste/

a) Non avranno compiuto:

Gli ammiragli e vice-ammiragli 60 anni d'età;

I contrammiragli 55 anni d'età;

Gli ufficiali superiori 52 anni d'età;

I luogotenenti di vascello ed i capitani 50 anni d'età;

I militari di bassa forza 45 anni d'età;

b) O non saranno divenuti per infermità inabili a continuare il servizio.

Il Governo conserverà però il diritto di giubilare di autorità per anzianità di servizio coloro di essi che risultassero di aver prestato gli anni di servizio rispettivamente voluti dai primi due capoversi dell'articolo 2 della legge succitata.

Art. 2.

L'età utile per poter esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intenderà però ridotta di anni 5 per tutti gli ufficiali indistintamente, e di anni 2 per i militari di bassa forza, purchè dessi contino 15 anni di servizio a bordo di regie navi in istato di armamento.

Art. 3.

Alla tabella menzionata nell'articolo 7 di detta legge e pubblicata unitamente alla medesima sarà sostituita quella annessa alla presente.

Art. 4.

Il vantaggio della pensione di ritiro sul grado superiore sancito nell'articolo 13 della mentovata legge rimane soppresso, salvo per i contrammiragli, i capitani di vascello, i nocchieri e capi cannonieri di prima classe, i capi maestri e secondi piloti pure di prima classe, ed i primi macchinisti, i quali contassero sei anni nel rispettivo loro grado.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione

PROPOSTA DEL MINISTERO

536
getto
della Comi
112

Art. 1.

Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente.

Art. 2.

I militari della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'articolo 2 della detta legge, se oltre all'aver gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

Gli ammiragli e vice-ammiragli, di sessant'anni;

I contrammiragli, di cinquantacinque;

Gli ufficiali superiori, di cinquantadue;

I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie-marina di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi-macchinisti, di quarantotto;

I militari di bassa forza, di quarantacinque.

Art. 3.

L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purchè contino 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento.

Art. 4.

I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avrebbero diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti.

La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2° della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà uguale allora al minimo della pensione, ma diminuita di altrettante quote quanti saranno gli anni mancanti di servizio.

6
dei vice-ammiragli, di cui è menzione nell'alinea del successivo articolo 14.

Art. 5.

Il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non potrà decorrere che dall'età di 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà in verun caso computato.

Art. 6.

Il tempo di servizio che il personale addetto al servizio delle macchine presterà a bordo delle regie navi a vapore in istato di armamento sarà computato coll'aumento di un *quinto* sulla sua effettiva durata.

Continueranno inoltre ad essere applicabili al suddetto personale le disposizioni dell'articolo 24 della legge 20 giugno 1851.

Art. 7.

Il servizio effettivo prestato nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti sarà sempre computato per intero anche dopo il compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione.

Art. 8.

Il disposto dell'articolo 8 della legge 20 giugno 1851 sarà altresì applicato agl'individui di bassa forza dei porti, i quali avendo compiuta l'età di 50 anni, e contando 15 anni di servizio, fossero divenuti inabili a proseguire ulteriormente nel servizio medesimo.

Art. 9.

Le vedove dei militari di qualunque grado dei corpi della real marina, le quali saranno nei casi previsti dall'articolo 34 di detta legge, avranno ragione al terzo della pensione che competeva al marito al tempo in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 10.

Le vedove degli ufficiali di detti Corpi, alle quali fosse però applicabile l'articolo 50 della legge suddetta, e quelle degl'individui di bassa forza del corpo reali equipaggi, sulle cui paghe si fosse praticata una fiscale ritenuta per un termine non minore di 10 anni all'epoca in cui andrà in vigore la nuova legge per le ritenute sugli stipendi degli ufficiali od impiegati dello Stato, avranno invece ragione ad una pensione corrispondente ai due *quinti* di quella che spettava o godeva il defunto marito.

Art. 5.

L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo.

Art. 6.

Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2° della legge 20 giugno 1851.

In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

Art. 7.

I militari che fanno attualmente parte della marina hanno diritto alla valutazione dei servizi e delle campagne, sia in marine estere, sia in quelle de' vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi, e degli anni nei quali il servizio fosse stato interrotto per cagione meramente politica italiana.

Art. 8.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto alla bassa forza di aumentare dei due terzi il massimo della pensione di giubilazione.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno ai medesimi militari diritto al massimo della pensione accresciuto di un terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata de' servizi prestati.

L'eccezione notata nell'articolo 11 della legge 1851 è estesa ai militari disegnati in questo articolo.

Art. 9.

Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'articolo 13 della ripetuta legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pe' nocchieri e capi cannonieri di 1° classe, pe' capi maestri e secondi piloti di 1° classe, e pe' primi macchinisti, i quali contassero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei vice-ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge del 1851.

Art. 11.

I figli dei militari ed ufficiali contemplati nei precedenti due articoli i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione materna, fino all'epoca o nei modi indicati dall'articolo 29 della legge 20 giugno 1851, a meno che, trattandosi di orfane, fosse ad esse applicabile l'articolo 50 della legge stessa per sussidio durante la loro permanenza nello stato nubile.

Art. 12.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari, non potrà mai essere minore di lire centocinquanta.

Alle vedove dei militari di bassa forza del corpo reali equipaggi attualmente in servizio, i quali perdesero la vita in battaglia o per altre cause di reale servizio accennate nell'articolo 28 della legge 20 giugno 1851, continuerà ad essere applicabile il disposto dall'ultimo alinea di quel medesimo articolo che accorda loro il vantaggio dell'aumento d'un quinto sulla pensione che fosse ad esse devoluta, prendendo in tal caso per base il grado attuale del rispettivo marito, e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 13.

I militari dei corpi della regia marina attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente legge avessero diritto alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, conserveranno il diritto di essere collocati a riposo a tenore delle medesime, nel limite però dei titoli già acquistati alla promulgazione della legge attuale.

In questo caso i servizi posteriori saranno bensì computati in aggiunta a quelli resi precedentemente, ma solo per istabilire l'assegnamento di pensione in ragione del diritto procedente dal grado che si aveva all'epoca in cui questa legge venne promulgata.

I servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione colle legislazioni dei caduti Governi saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi.

Art. 14.

Sono estesi agl'individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove ed ai loro orfani o congiunti gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degl'impiegati civili in data 14 aprile 1864.

Tutti i militari graduati però, eccezion fatta de' menzionati in questo primo capoverso hanno diritto allo aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiute 9 anni di servizio effettivo nel medesimo grado.

Art. 10.

Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Art. 11.

Il servizio delle persone addette alle macchine a bordo delle regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di un quinto.

Continuerà inoltre ad essere loro applicato l'articolo 24 della legge del 1851.

Art. 12.

Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimo della pensione.

Art. 13.

Le vedove di tutti i militari dei corpi della real marina, le quali saranno nei casi segnati nell'articolo 34 della legge, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 14.

Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'articolo 50 della legge, e quelle altre delle persone di bassa forza del corpo reali equipaggi, su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati dello Stato, avranno diritto a due quinti della pensione dovuta al defunto marito.

Art. 15.

Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avrebbero diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'articolo 29 della legge, salvo che non fosse loro applicabile l'articolo 50 come orfane per sussidio durante lo stato nubile.

Art. 16.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o

Art. 15.

La presente legge sarà applicabile agli ufficiali del corpo sanitario della regia marina ed ai funzionari del corpo del genio navale e del corpo di commissariato della marina militare, compreso il personale contabile dei magazzini della marina medesima, loro vedove ed orfani.

Ai funzionari del corpo del genio navale e del commissariato della marina militare, nonchè al personale contabile dei magazzini saranno altresì applicate per conseguenza la legge del 20 giugno 1851 sulle giubilazioni per l'armata di mare e quella del 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Al personale di bassa forza dei suddetti rami dell'amministrazione militare marittima sarà inoltre applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata di mare.

Art. 16.

Il grado che si prenderà per base nella liquidazione dell'assegnamento di pensione o di riforma a riguardo degli individui contemplati nel precedente articolo 15/ sarà quello cui sono o fossero assimilati nella gerarchia militare marittima e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 17.

Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari dai militari veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850 e che furono ammessi nella regia marina posteriormente alla promulgazione della legge 20 giugno 1851, sarà ragguagliato al servizio prestato nella marina medesima. Sarà egualmente ad essi computato come servizio il periodo d'interruzione che si verificasse dall'epoca in cui cessarono dal servizio austro-veneto sino a quello della loro ammissione nei quadri della regia marina.

Art. 18.

È derogato al disposto dall'articolo 17 della legge 20 giugno 1851.

congiunti di militari non può mai essere minore di lire 150.

Art. 17.

Alle mogli dei militari di bassa forza del corpo reali equipaggi, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'articolo 28 della legge, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea, cioè il vantaggio dell'aumento di un quinto sulla pensione loro dovuta, prendendo in tal caso per norma il grado attuale del marito e la tabella che fa seguito alla legge.

Art. 18.

I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione colle legislazioni dei caduti Governi sarebbero computati secondo le norme di quelle stesse leggi.

Art. 19.

Sono estesi agli individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani o congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864.

Art. 20.

La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

Art. 21.

Ai funzionari del genio e del commissariato, non ai contabili de' magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851/ su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852/ su lo stato degli ufficiali.

Alla bassa forza de' suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma de' militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata.

Art. 22.

Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge, ed ai professori e

+/ *suadetta*

che/
+/ *+/*

maestri delle scuole di marina dall'articolo 6° del regio decreto dell'8 ottobre 1857.

Art. 23.

Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'articolo 20 è quello cui son esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 24.

È abrogato l'articolo 17° della legge 20 giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge.

TABELLA delle pensioni di ritiro per militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagne	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio	8,000	»	8,000
Vice-ammiraglio (luogotenente generale)	6,500	150	8,000
Contrammiraglio; ispettor generale del Genio navale; (maggior generale)	5,000	150	6,500
Capitano di vascello; Commissario generale; Direttore delle costruzioni navali; Medico ispettore; (colonnello)	3,800	120	5,000
Capitano di fregata di 1 ^a classe; Commissario di marina di 1 ^a classe; Medico direttore; Ingegnere navale di 1 ^a classe; Contabile principale di magazzino; (tenente colonnello)	3,000	100	4,000
Capitano di fregata di 2 ^a classe; Commissario di marina di 2 ^a classe; Medico di vascello; Ingegnere navale di 2 ^a classe; Direttore degli studi delle regie scuole di marina; contabile di magazzino di 1 ^a classe; Capo meccanico; (maggiore)	2,500	70	3,200
Luogotenente di vascello; Sotto-commissario di marina di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; Medico di fregata di 1 ^a e 2 ^a classe; Farmacista capo; Sotto-ingegnere navale di 1 ^a e 2 ^a classe; Professori di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe nelle regie scuole di marina; Contabile di magazzino di 2 ^a classe ed aiutante contabile di magazzino di 1 ^a classe; Cappellano; Piloto di 1 ^a classe; Meccanico di 1 ^a e 2 ^a classe; (capitano)	1,900	35	2,250
Sottotenente di vascello; Sotto-commissario di marina aggiunto di 1 ^a e 2 ^a classe; Medico di corvetta di 1 ^a classe; Farmacista di 1 ^a classe; Sotto-ingegnere navale di 3 ^a classe; Professori aggiunti di 1 ^a e 2 ^a classe delle regie scuole di marina; Aiutante contabile di magazzino di 2 ^a e 3 ^a classe; Piloto di 2 ^a classe; Primo capo macchinista; (luogotenente)	1,125	25	1,500

Segue TABELLA delle pensioni di ritiro per militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagne	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Guardia marina di 1ª classe; Scrivano del commissariato di marina; Allievo ingegnere; Medico di corvetta di 2ª classe; Farmacista di 2ª classe; Ripetitore; Maestri e macchinisti delle regie scuole di marina; Assistente di magazzino; Piloto di 3ª classe; Secondo capo macchinista; (sottotenente)	1,000	20	1,300
Secondo pilota di 1ª e 2ª classe; Nocchiere di 1ª, 2ª e 3ª classe; Capo cannoniere di 1ª, 2ª e 3ª classe; Primo macchinista; Secondo macchinista; Aiutante macchinista; Capo maestro di 1ª e 2ª classe; Secondo capo maestro di 1ª classe; Maestro d'ascia di 1ª e 2ª classe; Maestro veliere di 1ª e 2ª classe; Sotto-ufficiale di maggioranza; assistente di 1ª e 2ª classe del genio navale; magazzinoiere di 1ª, 2ª e 3ª classe	730	18	1,000
Secondo nocchiere; Secondo capo cannoniere; Secondo capo maestro di 2ª classe; Maestri d'ascia di 3ª classe; Maestri velieri di 3ª classe; Capo musica; Furiere maggiore; Tamburino maggiore; Trombettiere maggiore; Capo armaiuolo	500	15	725
Allievo pilota; Timoniere; Caporale cannoniere; Allievo di maggioranza; Secondo maestro della maestranza; Furiere; Sergente; Capo armaiuolo di 2ª classe	415	10	565
Marinaio di 1ª, 2ª e 3ª classe; Marinaio cannoniere di 1ª e 2ª classe; Caporale maggiore; Musicante; Caporale furiere; Marinaio guardiano; Caporale tamburino; Caporale trombettiere; Fuochista di 1ª e 2ª classe; Caporale; Carbonaro di 1ª e 2ª classe; Operaio di 1ª e 2ª classe; Marinaio di maggioranza; Capo sarto; Capo calzolaio; Caporale prevosto	360	7	465
Infermiere; Soldato; Alunno marinaio	300	6	400

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BERTI-PICHAT, LONGO, BIXIO, CALVINO, FARINI DOMENICO,
FERRACCIU, SIRTORI, MONTI, D'AYALA**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata del 5 dicembre 1864.

Modificazioni alla legge sulle pensioni ai militari dell'armata di mare in data 20 giugno 1851.

Tornata del 14 dicembre 1864.

SIGNORI! — Mentre la vostra Giunta intendeva a discutere e preparare la relazione sul disegno di legge presentato dal ministro della guerra nella tornata del dì 11 luglio 1864 intorno alle pensioni dell'esercito, il ministro della marina nella tornata del 5 di dicembre presentava analogo schema di legge per le provvisorie a tutti coloro, i quali sono ai servigi dell'armata. E voi allora approvaste che questo secondo disegno venisse alla disamina della medesima Giunta, la quale, avendo appunto per iscopo precipuo d'illuminare, abbreviare e precisare la discussione, si fa debito e onore di rassegnarvi che per iscorciare e rendere più agevole la via, abbiamo seguito appuntino le norme segnate nella compilazione dell'altro disegno di legge; talmentechè potrete pur venire in Parlamento rassicurati sugli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, salvo lievissimi mutamenti nella compilazione, e un'aggiunta all'articolo 2 per l'ultimo ordine di ufficiali omessi nella stampa; avvegnachè sono

(283-A) uguali, anzi identici agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dell'altro disegno di legge emendato dalla vostra Giunta, che voi già aveste sotto gli occhi e profondamente disaminaste, leggendone anche gli opportuni e precisi schiarimenti nella propria relazione. Così soltanto potranno pur troncarsi gli indugi in queste nostre rapide tornate, rapide sì, ma non per questo meno oculate e sapienti.

Nè solamente abbiamo gli uni articoli riscontrato con gli altri, ma ispirati noi da sentimenti di giustizia e di uguaglianza giudicammo che alcune disposizioni di legge con le quali eransi considerati certi nobilissimi infortunii di persone nell'esercito fossero aggiunte eziandio in questo disegno di legge per la mariniera, come sarebbero l'articolo 8° corrispondente al 6° dell'altro disegno per la gente dell'esercito, per aumentare la pensione ai ciechi, ai moncherini, agli amputati, agli invalidi nell'uso delle mani o de' piedi, e l'ultimo paragrafo dell'articolo 9°, col quale per l'appunto si accresce di un quinto la provvigione concessa a quasi tutti i militari affaticati per nove anni di servizio in uno stesso grado.

Da ultimo non potemmo che far plauso a certe preminenze date alla gente di mare in considerazione e non in predilezione della vita affannosa e di prematura canizie, siccome sarebbero quelle contenute nell'articolo 3° per scemare il numero degli anni voluti alla condizione normale dell'età dall'articolo avanti, quando la persona avesse navigato per quindici anni sopra regii legni, e nell'articolo 5° a pro degl'individui comuni dei porti ai quali l'età di cinquant'anni e più facesse impossibile andare più avanti di quindici anni di servigi.

Se non che sorsero due questioni: se accettare la differenza de' benefizi, uno di cinque anni a tutti gli ufficiali la cui gradazione di età va dai sessanta ai quarantott'anni, e di due anni soltanto a pro della forza comune.

E fu determinato: uno dover esser meglio il beneficio di soli tre anni.

L'altra questione poi volse intorno ai quindici anni di navigazione, cioè se fossero quindici anni veri, o se avesse a contarvisi l'aumento del terzo, e si venne alla sentenza, anche viemmaggiermente chiariti dal Ministero, che quindici anni fossero gli anni comuni di mesi dodici.

All'articolo 4 divenuto 7 fu recato, gli è vero, grave emendamento, pur con dolore cancellando dai privilegi, i quali non fossero giudicati assolutamente compensi, i contrammiragli e i capitani di vascello; perocchè la vostra Giunta fu egualmente imparziale e inesorabile sui privilegi dei corpi speciali, guidata e retta dal pensiero che tutti coloro i quali militano a pro della patria ne sono istessamente benemeriti, e hanno tutti bisogno e di cognizioni e di lavori e di sacrifici; tanto più essere sperabile che non più avvenga la uscita dai corpi speciali dell'esercito di colonnelli a generali con altrui danno, e cotesto esempio è per appunto invocato dall'opinione pubblica della mariniera, non ostante che nei tempi nostri poco normali non si veggano fortunatamente, come in passato di leggieri vedevansi, canuto il colonnello e il generale della mariniera e delle armi speciali.

Troverete eziandio particolare alla mariniera, e non poteva essere altrimenti, l'articolo 11°, in virtù del quale l'opera travagliata, pericolosa, e a detrimento della propria vita che le persone deputate al maneggio delle macchine a vapore prestano sui regi legni, venisse alquanto rimeritata coll'aumento di un quinto dei loro anni di milizia marittima.

Dell'articolo 12° la Giunta ha stimato farne due, i quali sarebbero 14° e 18°, il primo dei quali conterrebbe la sola disposizione intorno alla pensione cumulativa, e l'altro racchiuderebbe l'idea tutta diversa sulle pensioni delle mogli divenute sventuratamente vedove non per naturale morte dei loro consorti.

Ragioni di pubblica riconoscenza e di parità ha pur consigliato di accettare con alacrità d'animo l'articolo 17°, il quale intende a meglio provvedere alle vedove derelitte dei militari comuni del corpo reali equipaggi, vedovate dalle battaglie o da cagioni sfortunate di servizio.

Coll'articolo 21° non si è fatto che estendere al genio, al commissariato e ai contabili dei magazzini le leggi fondamentali che reggono tutta la mariniera regia.

Noverate nell'articolo 20° tutte le persone che avrebbero assimilazione a gradi militari era necessario l'articolo 23°, in virtù del quale è determinata la norma generale delle pensioni dovute agli assimilati.

Da ultimo vi accorgete che solo l'articolo 15° del disegno di legge sulle pensioni dell'esercito non ha

(283-A)

trovato luogo in questo schema, non essendovi nella marineria persone collocate a riposo dal dì della presentazione della legge.

Fattovi questo specchio fedele, la vostra Giunta ha, come meglio seppe, compiuto il suo mandato, nella speranza che potrà almeno contribuire a rendere spedita e facile l'accettazione di una legge, la quale è un compimento di giustizia e di uguaglianza fra cittadini vari dello Stato o che lo servano negli uffizi civili o nella milizia così terrestre come marittima.

D'AYALA, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli individui appartenenti ai Corpi della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, stabilito dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1851, se oltre alle condizioni ivi richieste

a) Non avranno compiuto:

Gli ammiragli e vice-ammiragli 60 anni d'età;

I contrammiragli 55 anni d'età;

Gli ufficiali superiori 52 anni d'età;

I luogotenenti di vascello ed i capitani 50 anni d'età;

I militari di bassa forza 45 anni d'età;

b) O non saranno divenuti per infermità inabili a continuare il servizio.

Il Governo conserverà però il diritto di giubilare di autorità per anzianità di servizio coloro di essi che risultassero di aver prestato gli anni di servizio rispettivamente voluti dai primi due capoversi dell'articolo 2 della legge succitata.

Art. 2.

L'età utile per poter esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intenderà però ridotta di anni 5 per tutti gli ufficiali indistintamente, e di anni 2 per i militari di bassa forza, purchè dessi contino 15 anni di servizio a bordo di regie navi in istato di armamento.

Art. 3.

Alla tabella menzionata nell'articolo 7 di detta legge e pubblicata unitamente alla medesima sarà sostituita quella annessa alla presente.

Art. 4.

Il vantaggio della pensione di ritiro sul grado superiore sancito nell'articolo 13 della mentovata legge rimane soppresso, salvo per i contrammiragli, i capitani di vascello, i nocchieri e capi cannonieri di prima classe, i capi maestri e secondi piloti pure di prima classe, ed i primi macchinisti, i quali contassero sei anni nel rispettivo loro grado.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente.

Art. 2.

I militari della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'articolo 2 della detta legge, se oltre all'aver gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

Gli ammiragli e vice-ammiragli, di sessant'anni;

I contrammiragli, di cinquantacinque;

Gli ufficiali superiori, di cinquantadue;

I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

Isottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie-marina di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi-macchinisti, di quarant'otto;

I militari di bassa forza, di quarantacinque.

Art. 3.

L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purchè contino 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento.

Art. 4.

I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avrebbero diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti.

La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2° della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà uguale allora al minimo della pensione, ma diminuita di altrettante quote quanti saranno gli anni mancanti di servizio.

I 27 altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanto sono gli anni del servizio mancanti.

dei vice-ammiragli, di cui è menzione nell'alinea del successivo articolo 14.

Art. 5.

Il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non potrà decorrere che dall'età di 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà in verun caso computato.

#

Art. 4°
I militari, che fanno attualmente parte della Marina dello Stato, hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati nelle campagne fatte, sia in mare, sia in terra, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 5°

La perdita, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, per cagione di servizio danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di primo avanzamento della graduatoria, ed ai sottufficiali e soldati al massimo stesso avanzamento del loro grado.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, o la infermità dichiarata per decreto reale equivalente a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai sottufficiali e soldati al massimo avanzamento di un grado.

Nell'uno o nell'altro caso non si ha riguardo alla durata del servizio prestato.

L'eccezione di cui all'art. 14° della legge 1851, è estesa ai militari considerati nel presente articolo.

Art. 6°

I militari uccisi in azione per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 1851, le vedove e i figli di militari che fossero uccisi nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purché essi non fossero nelle quali si trovano previsti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta.

Art. 5.

L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo.

Art. 6.

Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopra citato articolo 2° della legge 20 giugno 1851. In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

#

Art. 7.

I militari che fanno attualmente parte della marina hanno diritto alla valutazione dei servizi e delle campagne, sia in marine estere, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi, e degli anni nei quali il servizio fosse stato interrotto per cagione ~~meramente politica italiana.~~

~~L'eccezione di cui all'art. 14° della legge 1851, è estesa ai militari considerati nel presente articolo.~~ Art. 8.

La perdita, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto alla bassa forza di aumentare dei due terzi il massimo della pensione di giubilazione.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno ai medesimi militari diritto al massimo della pensione accresciuto di un terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

L'eccezione notata nell'articolo 11 della legge 1851 è estesa ai militari designati in questo articolo.

Art. 9. 10°

Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'articolo 13 della ripetuta legge per il quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che per nocchieri e capi cannonieri di 1° classe, per capi maestri e secondi piloti di 1° classe, e per primi macchinisti, i quali contassero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei vice-ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge del 1851.

I per gli assistenti del genio navale e per i magazzinieri di prima classe,

Il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non potrà decorrere che dall'età di 17 anni compiuti.

d
e
r
l
a
d

*

Art. 11.

I figli dei militari ed ufficiali contemplati nei precedenti due articoli i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione materna, fino all'epoca o nei modi indicati dall'articolo 29 della legge 20 giugno 1851, a meno che, trattandosi di orfane, fosse ad esse applicabile l'articolo 50 della legge stessa per sussidio durante la loro permanenza nello stato nubile.

Art. 12.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari, non potrà mai essere minore di lire centocinquanta.

Alle vedove dei militari di bassa forza del corpo reali equipaggi attualmente in servizio, i quali perdesero la vita in battaglia o per altre cause di reale servizio accennate nell'articolo 28 della legge 20 giugno 1851, continuerà ad essere applicabile il disposto dall'ultimo alinea di quel medesimo articolo che accorda loro il vantaggio dell'aumento d'un quinto sulla pensione che fosse ad esse devoluta, prendendo in tal caso per base il grado attuale del rispettivo marito, e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 13.

I militari dei corpi della regia marina attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente legge avessero diritto alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, conserveranno il diritto di essere collocati a riposo a tenore delle medesime, nel limite però dei titoli già acquistati alla promulgazione della legge attuale.

In questo caso i servizi posteriori saranno bensì computati in aggiunta a quelli resi precedentemente, ma solo per istabilire l'assegnamento di pensione in ragione del diritto precedente dal grado che si aveva all'epoca in cui questa legge venne promulgata.

I servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione colle legislazioni dei caduti Governi saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi.

Art. 14.

Sono estesi agl'individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove ed ai loro orfani o congiunti gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degl'impiegati civili in data 14 aprile 1864.

Tutti i militari graduati però, eccezion fatta de' menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto allo aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo nel medesimo grado.

Art. 10. 11°

Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti. Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Art. 11. 12°

Il servizio delle persone addette alle macchine e bordi delle regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di un quinto.

Continuerà inoltre ad essere loro applicato l'articolo 24 della legge del 1851.

Art. 12. 13°

Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimo della pensione.

Art. 13. 14°

Le vedove di tutti i militari dei corpi della real marina, le quali saranno nei casi segnati nell'articolo 34 della legge, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 14. 15°

Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'articolo 50 della legge, e quelle altre delle persone di bassa forza del corpo reali equipaggi, su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati dello Stato, avranno diritto a un quinto della pensione dovuta al defunto marito.

Art. 15. 16°

Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'articolo 29 della legge salvo che non fosse loro applicabile l'articolo 50 come orfanè per sussidio durante lo stato nubile.

Art. 16. 17°

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o

I Vedici

- Due

I del 1451

I detta
I quanto nomin

I avremo
I 1451.

1

Il Osserva quanto in proposito è stabilito dall'art. 24 della legge del 1851.

+++ Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quanto nomin di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'art. 30 della legge 20 giugno 1851.

f. avremo

Di D.lli N. 1110 n. 24

Art. 15.

La presente legge sarà applicabile agli ufficiali del corpo sanitario della regia marina ed ai funzionari del corpo del genio navale e del corpo di commissariato della marina militare, compreso il personale contabile dei magazzini della marina medesima, loro vedove ed orfani.

Ai funzionari del corpo del genio navale e del commissariato della marina militare, nonché al personale contabile dei magazzini saranno altresì applicate per conseguenza la legge del 20 giugno 1851 sulle giubilazioni per l'armata di mare e quella del 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Al personale di bassa forza dei suddetti rami dell'amministrazione militare marittima sarà inoltre applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata di mare.

Art. 16.

Il grado che si prenderà per base nella liquidazione dell'assegnamento di pensione o di riforma a riguardo degli individui contemplati nel precedente articolo 15 sarà quello cui sono o fossero assimilati nella gerarchia militare marittima e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 17.

Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari dai militari veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuta competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850 e che furono ammessi nella regia marina posteriormente alla promulgazione della legge 20 giugno 1851, sarà ragguagliato al servizio prestato nella marina medesima. Sarà egualmente ad essi computato come servizio il periodo d'interruzione che si verificasse dall'epoca in cui cessarono dal servizio austro-veneto sino a quello della loro ammissione nei quadri della regia marina.

Art. 18.

È derogato al disposto dall'articolo 17 della legge 20 giugno 1851.

congiunti di militari non può mai essere minore di lire 150.

Art. 17. 16°

Alle mogli dei militari di bassa forza del corpo reali equipaggi, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'articolo 28 della legge, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea ~~del vantaggio dell'assegnamento di un quinto sulla pensione loro dovuta~~, prendendo in tal caso per norma il grado ~~del marito~~ e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 18. 19°

I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione, ~~colle~~ ^{con} le legislazioni dei caduti Governi ~~farebbero~~ ^{verrebbero} computati secondo le norme di quelle stesse leggi.

Art. 19. 20°

Sono estesi agli individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani o congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864.

Art. 20. 21°

La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

Art. 21. 22°

Ai funzionari del genio e del commissariato, non che ai contabili de' magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufficiali.

Alla bassa forza de' suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma de' militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata.

Art. 22. 23°

Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge ed ai professori e

*+ 16/16
Quell'
28
del
Della
Inamovibile*

[/Anno]

[Del 20. giugno del 1851.]

*in materia della legge sopra
del 1851. e della*

La presente legge sarà applicabile agli ufficiali del corpo sanitario della regia marina ed ai funzionari del corpo del genio navale e del corpo di commissariato della marina militare, compreso il personale contabile dei magazzini della marina medesima, loro vedove ed orfani.

* Dal numero di luglio 1862 in poi

547

Art. 29.

Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità o inviati d'ufficio a chiedere il riposo, ~~per i quali~~ ~~non si applica~~ ~~alla data del 1° luglio 1862~~, quando anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'art. 2. della presente legge.

Art. 26.

Agli ufficiali appartenenti del grado maggiore o prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di L. 2000. spettava inoltre diritto all'assegnamento di un quarto sulla pensione loro spettante purché abbiano compiuto 42. anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe.

9

maestri delle scuole di marina dall'articolo 6° del regio decreto dell'8 ottobre 1857.

Art. 23. 14°.

Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'articolo 20, è quello cui son esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 24. 17°.

È abrogato l'articolo 17° della legge 20 giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge.

Approvato nella Camera del 23 gennaio 1862.

Paladini

TABELLA delle pensioni di ritiro per militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagne	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio	8,000	0	8,000
Vice-ammiraglio (luogotenente generale)	6,500	150	8,000
Contrammiraglio; ispettor generale del Genio navale; (maggior generale)	5,000	150	6,500
Capitano di vascello; Commissario generale; Direttore delle costruzioni navali; Medico ispettore; (colonnello)	3,800	120	5,000
Capitano di fregata di 1 ^a classe; Commissario di marina di 1 ^a classe; Medico direttore; Ingegnere navale di 1 ^a classe; Contabile principale di magazzino; (tenente colonnello)	3,000	100	4,000
Capitano di fregata di 2 ^a classe; Commissario di marina di 2 ^a classe; Medico di vascello; Ingegnere navale di 2 ^a classe; Direttore degli studi delle regie scuole di marina; contabile di magazzino di 1 ^a classe; Capo meccanico; (maggiore)	2,500	70	3,200
Luogotenente di vascello; Sotto-commissario di marina di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; Medico di fregata di 1 ^a e 2 ^a classe; Farmacista capo; Sotto-ingegnere navale di 1 ^a e 2 ^a classe; Professori di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe nelle regie scuole di marina; Contabile di magazzino di 2 ^a classe ed aiutante contabile di magazzino di 1 ^a classe; Cappellano; Piloto di 1 ^a classe; Meccanico di 1 ^a e 2 ^a classe; (capitano)	1,900	35	2,250
Sottotenente di vascello; Sotto-commissario di marina aggiunto di 1 ^a e 2 ^a classe; Medico di corvetta di 1 ^a classe; Farmacista di 1 ^a classe; Sotto-ingegnere navale di 3 ^a classe; Professori aggiunti di 1 ^a e 2 ^a classe delle regie scuole di marina; Aiutante contabile di magazzino di 2 ^a e 3 ^a classe; Piloto di 2 ^a classe; Primo capo macchinista; (luogotenente)	1,125	25	1,500

Segue TABELLA delle pensioni di ritiro per militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagne	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Guardia marina di 1 ^a classe; Scrivano del commissariato di marina; Allievo ingegnere; Medico di corvetta di 2 ^a classe; Farmacista di 2 ^a classe; Ripetitore; Maestri e macchinisti delle regie scuole di marina; Assistente di magazzino; Piloto di 3 ^a classe; Secondo capo macchinista; (sottotenente)	1,000	20	1,300
Secondo pilota di 1 ^a e 2 ^a classe; Nocchiere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; Capo cannoniere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; Primo macchinista; Secondo macchinista; Aiutante macchinista; Capo maestro di 1 ^a e 2 ^a classe; Secondo capo maestro di 1 ^a classe; Maestro d'ascia di 1 ^a e 2 ^a classe; Maestro veliere di 1 ^a e 2 ^a classe; Sotto-ufficiale di maggioranza; assistente di 1 ^a e 2 ^a classe del genio navale; magazziniere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	730	18	1,000
Secondo nocchiere; Secondo capo cannoniere; Secondo capo maestro di 2 ^a classe; Maestri d'ascia di 3 ^a classe; Maestri velieri di 3 ^a classe; Capo musica; Furiere maggiore; Tamburino maggiore; Trombettiere maggiore; Capo armaiuolo	500	15	725
Allievo pilota; Timoniere; Caporale cannoniere; Allievo di maggioranza; Secondo maestro della maestranza; Furiere; Sergente; Capo armaiuolo di 2 ^a classe	415	10	565
Marinaio di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; Marinaio cannoniere di 1 ^a e 2 ^a classe; Caporale maggiore; Musicante; Caporale furiere; Marinaio guardiano; Caporale tamburino; Caporale trombettiere; Fuochista di 1 ^a e 2 ^a classe; Caporale; Carbonaro di 1 ^a e 2 ^a classe; Operaio di 1 ^a e 2 ^a classe; Marinaio di maggioranza; Capo sarto; Capo calzolaio; Caporale prevosto	360	7	465
Infermiere; Soldato; Alunno marinaio	300	6	400

Corino il 13 Marzo 1865

MINISTERO DELLA MARINA

Relazione alla Camera dei Deputati

Divisione

N.º

Oggetto

Carte annesse

CARTE ANNESSE

Signori! Nella seduta del 9 corrente mese il Senato del Regno ha adottato il Progetto di Legge, già stato approvato da questa Camera, ponendo modificazioni alla Legge sulle pensioni per l'Armata di mare in data 20 Giugno 1857.

Quel ramo del Parlamento Nazionale avendo introdotte alcune leggi e modificazioni, poichè nell'Art. 6º fu determinato il modo con cui vuol essere composto il Consiglio d'Ammiraglio, allora quando sarà chiamato ad emettere il suo parere sulle proposte di collocamento a riposo d'Autorità di militari dell'Armata di mare, e negli Art. 15 e 18 vennero sostituite alle parole Corpo Reale Equipaggi quelle di Corpi della Reale Marina, affine di abbracciare in un concetto generale tutti i militari dei quali s'intese ragionare, importa ora pertanto che il suddetto progetto di Legge sia nuovamente sottoposto alle deliberazioni di questa Camera elettiva.

Laonde mi reco a premurosa
cura di presentarlo a tal fine alla
Presidenza della Camera stessa, non
senza esprimere il desiderio che
venga dichiarato d'urgenza
nello scopo che possa essere votato
entro il piu' breve spazio di tempo
che sara' fattibile.

~~H. Ministro~~

~~D. Angelitti~~

N° 285 B

Proposta di legge modificata
del Senato ripresentata alla Camera
dal Monte della Mancina
/ Angiolette /

Modificazioni alla legge 20. Giugno
1874. sulle pensioni ai militari
dell'armata di mare.

Senato del 19. Mayo 1879.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 9 Marzo 1865

OGGETTO

Modificazioni alla tabella delle pensioni
dell'armata di mare.

Art. 1.

Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 Giugno 1851, è sostituita quella unita alla presente.

Art. 2.

I militari della R. Marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2 della detta legge, se oltre all'arco gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

Gli Ammiragli e Vice-ammiragli, di sessanta anni;

I Contrammiragli di cinquantacinque;

Gli Ufficiali Superiori, di cinquantadue;

I Luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie marine di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi manovranti, di quarant'otto;

I militari di bassa forza, di quarantacinque.

Art. 3.
L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio, s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purché continuo 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento.

Art. 4.
I militari, che dopo 25 anni di servizio, divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per approssimazione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti. La pensione di ritiro agli Ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'art. 2 della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 20 anni di servizio, sarà uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro, quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 5.
L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 20 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguire.

Art. 6.
Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato art. 2 della legge 20 Giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'ammiraglio.

In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado, ma più anziani dell'Ufficiale

52
della cui giubilazione si tratta.

Il giubilato avrà diritto a conoscere le ragioni che ne
provocarono il collocamento a riposo.

Art. 7.

I militari che fanno attualmente parte della Marina
dello Stato, hanno diritto alla valutazione dei servizi pre-
-stati e delle campagne fatte, sia in marine regolari ed estere,
sia in quelle dei varj Governi provvisori d'Italia dal 1848
in poi.

Art. 8.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso
delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri,
per cagione di servizio danno diritto agli Ufficiali al
massimo della pensione di ritiro aumentato della
sua metà, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo
stesso aumentato di suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano
o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto
Reale equivalenti a tale perdita, danno agli Ufficiali
diritto al massimo della pensione, ed ai sotto-ufficiali
e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo
alla durata dei servizi prestati.

L'eccezione, di cui all'art. 11 della legge 1851, si
esteria ai militari considerati nel presente articolo.

Art. 9.

I militari collocati in ritiro per ferite ed infermità
contratte in servizio nelle campagne posteriori alla
pubblicazione della legge 1851, le vedove ed i figli di
militari che fossero morti nelle medesime o per consequen-
za immediata di esse, faranno ammessi a godere delle

disposizioni di questa legge, purchè restino le pensioni delle quali si trovano provvisoriamente allo stesso titolo in vigore della legge suddetta.

Art. 10.

Il privilegio a favore di alunni militari rouchiaco nell'art. 13 della ripetuta legge per quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pe' nobilieri e capi cannonieri di 1.^{ma} classe, pe' capi maestri e secondi piloti di 1.^{ma} classe, pe' primi mauchinisti, per gli assistenti del genio navale e per magazzinieri di 1.^a classe, i quali contafero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Vice ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoversso dell'art. 14 della legge del 1851.

Tutti i militari graduati però, euerione fatta di menzionati in questo primo capoversso, hanno diritto allo aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado.

Art. 11.

Il servizio per conseguire la pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Art. 12.

Il servizio delle persone addette alle macchine delle Regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di due quinti.

Cesserà quanto in proposito è stabilito dall'art. 24 della legge del 1851.

53
art. 13.

Al servizio effettivo nello stato-maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimo della pensione.

art. 14.

Le vedove di tutti i militari dei corpi della Real Marina, le quali saranno nei casi segnati nell'art. 24 della legge del 1851, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi uscì dal servizio effettivo o di aspettativa.

art. 15.

Le vedove poi di soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza dei corpi della Real Marina, su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi; de' gl'impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella dovuta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'art. 50 della legge 20 Giugno 1851.

art. 16.

Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o diventassero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna in fino al tempo e nei modi indicati nell'art. 29 della legge 1851, salvo che non fosse loro applicabile l'art. 50. come orfani per sussidio durante lo stato nubile.

art. 17.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari non può mai essere minore di L. 150.

Art. 18.

Alle mogli dei militari di Capi-ferro dei corpi della Regia Marina, le quali divennero vedove per vita perduta dei loro mariti in battaglia o per una delle ragioni di servizio annunciate nell'art. 28 della legge 1851, continuerà ad essere applicabile l'ultima alinea dello stesso art. 28, prendendo in tal caso per norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 19.

I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado in cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidarono la propria pensione a norma della legge sarda del 1851 e delle legislazioni dei caduti governi saranno computate secondo le norme di quelle stesse leggi.

Art. 20.

Sono estesi agli individui dei corpi della Regia Marina, alle loro vedove, loro orfani e congiunti, gli articoli 27-28-29-30-31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864.

Art. 21.

La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure, ai professori delle scuole di Marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

Art. 22.

Alle funzioni del genio e del commissariato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 per le istituzioni, quella del 25 Maggio 1852 su lo stato degli uffiziati.

54

Alla bassa forza dei suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 Luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata.

Art. 23.

Cessa il privilegio concesso ai cappellani dell'ultimo alinea dell'art. 2 della legge del 20 giugno del 1851, ed ai professori e maestri delle scuole di marina dall'art. 6 del Regio Decreto dell'8 Ottobre 1857.

Art. 24.

Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'art. 20, è quello cui sono esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 25.

Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità, o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di Luglio 1864 in poi, quando anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 26.

Agli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di L. 2000, spettava inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante, purché

abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nel
medesimo grado e classe.

art. 27

È abrogato l'art. 17 della legge 20 giugno 1851
salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni
disposizione contraria alla presente legge.

Addì 11 Marzo 1865

Il Presidente del Senato

Manno

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

ripresentato alla Camera dal ministro della marina

(ANGIOLETTI)

nella tornata del 15 marzo 1865.

**Modificazioni alla legge 20 gennaio 1851 sulle pensioni
ai militari dell'armata di mare.**

SIGNORI! — Nella seduta del 9 corrente mese il Senato del regno ha adottato il progetto di legge, già stato approvato da questa Camera, portante modificazioni alla legge sulle pensioni per l'armata di mare in data 20 giugno 1851.

Quel ramo del Parlamento nazionale avendovi introdotte alcune leggiere modificazioni, poichè nell'articolo 6° fu determinato il modo con cui vuol essere composto il Consiglio d'ammiraglio allorquando sarà chiamato ad emettere il suo parere sulle proposte di collocamento a riposo d'autorità di militari dell'armata di mare; e negli articoli 15 e 18 vennero sostituite alle parole *Corpo reale equipaggi*, quelle di *Corpi della reale marina*, affine di abbracciare in un concetto generale tutti i militari dei quali s'intese ragionare, importa ora pertanto che il suddetto progetto di legge sia nuovamente sottoposto alle deliberazioni di questa Camera elettiva.

Laonde mi reco a premurosa cura di presentarlo a tal fine alla Presidenza della Camera stessa, non senza esprimere il desiderio che venga dichiarato d'urgenza nello scopo che possa essere votato entro il più breve spazio di tempo che sarà fattibile.

~~PROGETTO DI LEGGE~~

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella tornata del 31 gennaio 1865.

Art. 1.

Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente.

Art. 2.

I militari della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'articolo 2 della detta legge, se oltre all'averne gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

Gli ammiragli e vice-ammiragli di sessant'anni;

I contrammiragli, di cinquantacinque;

Gli ufficiali superiori, di cinquantadue;

I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie marina di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi macchinisti, di quarantotto;

I militari di bassa forza, di quarantacinque.

Art. 3.

L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purchè contino 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento.

Art. 4.

I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti. La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30

~~PROGETTO DI LEGGE~~

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 9 marzo 1865.

~~Art. 1.~~

~~*Identico al qui contro sino all'articolo 5 inclusivo.*~~

anni di servizio, sarà uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 5.

L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo.

Art. 6.

Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato.

In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

Art. 7.

I militari che fanno attualmente parte della marina dello Stato hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati e delle campagne fatte, sia in marine regolari estere, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 8.

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, per cagione di servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di ritiro aumentato della sua metà, ed ai sott'ufficiali e soldati al massimo stesso aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

L'eccezione di cui all'articolo 11 della legge 1851 è estesa ai militari considerati nel presente articolo.

Art. 9.

I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 1851, le vedove ed i figli di

~~Art. 6.~~

~~Il Governo, ecc., come contro~~

In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado, ma più anziani dell'uffiziale della cui giubilazione si tratta.

Il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo.

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro sino all'articolo 14 inclusivo.~~

militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta.

Art. 10.

Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'articolo 13 della ripetuta legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pei nocchieri e capi cannonieri di prima classe, pei capi maestri e secondi piloti di prima classe, pei primi macchinisti, pei gli assistenti del genio navale e pei magazzinieri di prima classe, i quali contassero sei anni di servizio nello stesso grado e classe.

È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei vice-ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge del 1851.

Tutti i militari graduati però, eccezione fatta dei menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto all'aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado.

Art. 11.

Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Art. 12.

Il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate vien computato coll'aumento di due quinti.

Cesserà quanto in proposito è stabilito dall'articolo 24 della legge del 1851.

Art. 13.

Il servizio effettivo nello stato-maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il minimo della pensione.

Art. 14.

Le vedove di tutti i militari dei corpi della real marina, le quali saranno nei casi segnati nell'articolo 34 della legge del 1851, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa.

Art. 15.

Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse appli-

Art. 15.

Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse appli-

cabile l'articolo 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza dei corpi reali equipaggi, su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degli impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'articolo 50 della legge 20 giugno 1851.

Art. 16.

Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'articolo 29 della legge 1851, salvo che non fosse loro applicabile l'articolo 50 come orfane per sussidio durante lo stato nubile.

Art. 17.

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari non può mai essere minore di lire 150. *

Art. 18.

Alle mogli dei militari di bassa forza del corpo reali equipaggi le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'articolo 28 della legge 1851 continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea dello stesso articolo 28, prendendo in tal caso per norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

Art. 19.

I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione a norma della legge sarda del 1851 o delle legislazioni dei caduti Governi saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi.

5
cabile l'articolo 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza dei corpi della reale marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degli impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'articolo 50 della legge 20 giugno 1851.

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 17.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 18.

Alle mogli dei militari di bassa forza dei corpi della real marina, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'articolo 28 della legge 1851, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea dello stesso articolo 28, prendendo in tal caso per norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge.

~~Il resto della legge come contro.~~

Art. 20.

Sono estesi agli individui dei corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani e congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864.

Art. 21.

La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani.

Art. 22.

Ai funzionari del genio e del commissariato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufficiali.

Alla bassa forza de' suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata.

Art. 23.

Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge del 20 giugno 1851, ed ai professori e maestri delle scuole di marina dall'articolo 6 del regio decreto dell'8 ottobre 1857.

Art. 24.

Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nell'articolo 20 è quello cui sono esse assimilate nella gerarchia militare e secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 25.

Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di luglio 1864 in poi, quand'anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 26.

Agli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di lire 2000, spetterà inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante, purchè abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe.

Art. 27.

È abrogato l'articolo 17 della legge 20 giugno 1851 salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge.

~~Il presidente della Camera~~
G. B. CASSINIS.

Approvato nella Pubblica Dal 23 Mayo 1869.

P. H. H. H.

TABELLA delle pensioni di ritiro pei militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio pei tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni pei militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio	8,000	»	8,000
Vice-ammiraglio (luogotenente generale)	6,500	150	8,000
Contrammiraglio; ispettor generale del genio navale (maggior generale)	5,000	150	6,500
Capitano di vascello; commissario generale; direttore delle costruzioni navali; medico ispettore colonnello	3,800	120	5,000
Capitano di fregata di 1 ^a classe; commissario di marina di 1 ^a classe; medico direttore; ingegnere navale di 1 ^a classe; contabile principale di magazzino (tenente colonnello)	3,000	100	4,000
Capitano di fregata di 2 ^a classe; commissario di marina di 2 ^a classe; medico di vascello; ingegnere navale di 2 ^a classe; direttore degli studi delle regie scuole di marina; contabile di magazzino di 1 ^a classe; capo meccanico (maggiore)	2,500	70	3,200
Luogotenente di vascello; sotto-commissario di marina di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; medico di fregata di 1 ^a e 2 ^a classe; farmacista capo; sotto-ingegnere navale di 1 ^a e 2 ^a classe; professori di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe nelle regie scuole di marina; contabile di magazzino di 2 ^a classe ed aiutante contabile di magazzino di 1 ^a classe; cappellano; pilota di 1 ^a classe; meccanico di 1 ^a e 2 ^a classe (capitano)	1,900	35	2,250
Sottotenente di vascello; sotto-commissario di marina aggiunto di 1 ^a e 2 ^a classe; medico di corvetta di 1 ^a classe; farmacista di 1 ^a classe; sotto-ingegnere navale di 3 ^a classe; professori aggiunti di 1 ^a e 2 ^a classe delle regie scuole di marina; aiutante contabile di magazzino di 1 ^a e 2 ^a classe; pilota di 2 ^a classe; primo capo macchinista (luogotenente)	1,125	25	1,500

Segue TABELLA delle pensioni di ritiro per militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti ed vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Guardia marina di 1 ^a classe; scrivano del commissariato di marina; allievo ingegnere; medico di corvetta di 2 ^a classe; farmacista di 2 ^a classe; ripetitore; maestri e macchinisti delle regie scuole di marina; assistente di magazzino; pilota di 3 ^a classe; secondo capo macchinista; sottotene	1,000	20	1,300
Secondo pilota di 1 ^a e 2 ^a classe; nocchiere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; capo cannoniere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; primo macchinista; secondo macchinista; aiutante macchinista; capo maestro di 1 ^a e 2 ^a classe; secondo capomaestro di 1 ^a classe; mastro d'ascia di 1 ^a e 2 ^a classe; maestro veliere di 1 ^a e 2 ^a classe; sott'ufficiale di maggioranza; assistente di 1 ^a e 2 ^a classe del genio navale; magazzino di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	730	18	1,000
Secondo nocchiere; secondo capo cannoniere; secondo capo maestro di 2 ^a classe; maestri d'ascia di 3 ^a classe; maestri velieri di 3 ^a classe; capo musica; furiere maggiore; tamburino maggiore; trombettiere maggiore; capo armaiuolo	500	15	725
Allievo pilota; timoniere; caporale cannoniere; allievo di maggioranza; secondo maestro della maestranza; furiere; sergente; capo armaiuolo di 2 ^a classe	415	10	565
Marinaio di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe; marinaio cannoniere di 1 ^a e 2 ^a classe; caporale maggiore; musicante; caporale furiere; marinaio guardiano; caporale tamburino; caporale trombettiere; fuochista di 1 ^a e 2 ^a classe; caporale; carbonaro di 1 ^a e 2 ^a classe; operaio di 1 ^a e 2 ^a classe; marinaio di maggioranza; capo sarto; capo calzolaio; caporale prevosto	360	7	465
Infermiere; soldato; alunno marinaio	300	6	400

Il presidente del Senato
MANNO.

N^o 283-~~B~~C

Relazione

Prote. Pichat, donno Bizio
Cabrini, Lavinio di Ternacina
Littori Monte d'Angelo

Comita del 21. Mayo 1858.

Modificazioni alla legge
del 20 giugno 1851 sulle
pensioni ai militari della
regia marina.

Signori! La legge po-
tente alcune modificazioni
all'atra legge del 20 giu-
gno 1851 sulle pensioni
di giubilazione dovute ai
militari della regia ma-
rina da voi votata nella
 tornata del 23 gennaio ul-
timo, portata innanzi
all'altro ramo del Parla-
mento, avendo inteso venendo
votata da quell'assemblea
alcune modificazioni agli
articoli 6, 15 e 18, ha
dovuto nuovamente venir
sottomessa alla vostra deli-
berazione; e la Commissione,
alla quale vi piacque nella

nella tornata del 15 corrente affidare l'incarico di esaminarla e presentarsela, adempita oggi il suo mandato di incarico, che espone ben lievi modificazioni introdotte dal Senato ai cerni tre articoli, come si leggono scorgendo dal confronto che se ne fa nei due testi posti a fronte del disegno di legge da voi votato e di quello come venne definitivamente adottato nell'altra assemblea, il mio parere favorevole a questo secondo progetto, che in conseguenza vi ramanda di volere adottare tal quale vi viene presentato

senza apportarvi altre
variazioni.

Longo, relatore

~~Progetto di legge
approvato dalla Camera
dei deputati nella
tornata del 29 gennaio 1865~~

~~Progetto di legge
modificato dal Senato del
Regno nella tornata del
29 febbraio 1865 e
che viene riproposto
dalla Commissione~~

Departamento de Longo
Argentine

563

SESSIONE 1863-1864

N° 285-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BERTI-PICHAT, LONGO, BIXIO, CALVINO, FARINI D.,
FERRACCIU, SIRTORI, MONTI, D'AYALA**

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno, e presentato alla Camera
dal ministro della marina

nella tornata del 15 marzo 1865

**Modificazione alla legge del 20 giugno 1851 sulle pensioni
ai militari della regia marina.**

Tornata del 21-marzo 1865.

SIGNORI! — La legge portante alcune modificazioni all'altra legge del 20 giugno 1851 sulle pensioni di giubilazione dovute ai militari della regia marina, da voi votata nella tornata del 23 gennaio ultimo, portata innanzi all'altro ramo del Parlamento, avendo subite, venendo votata da quell'assemblea, alcune modificazioni agli articoli 6, 15 e 18, ha dovuto nuovamente venire sottomessa alle vostre deliberazioni; e la Commissione, alla quale vi piacque nella tornata del 15 corrente affidare l'incarico di esaminarla e presentarla, adempie oggi il suo mandato dichiarandovi, che essendo ben lievi le modificazioni introdotte dal Senato ai cennati tre articoli, come di leggieri scorgesi dal confronto che se ne fa nei due testi posti a fronte del disegno di legge da voi votato e di quello come venne definitivamente adottato nell'altra assemblea, il suo parere favorevole a questo secondo progetto, che in conseguenza vi raccomanda di volere adottare tal quale vi viene presentato senza apportarvi altre variazioni.

LONGO, *relatore.*

7128 114
55

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 20. Giugno 1851. sulle pensioni ai Militari
dell'Armata di mare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro degli Affari Esteri, ed interinalmente incaricato
del portafoglio della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il prefato Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro
Ministro degli Affari Esteri, interinalmente incaricato del
portafoglio della Marina, è autorizzato a presentare al
Parlamento Nazionale, ed a sostenerne innanzi allo stesso
la discussione, l'unito progetto di Legge, col quale vorrebbero
apportate alcune modificazioni ed aggiunte alla Legge
20. Giugno 1851. che regola le pensioni da liquidarsi
ai Militari appartenenti alla Marina Militare
dello Stato.

Dat in Torino addi 27. Novembre 1861.

Cost. L. Mammì